

fosse conveniente l'assoggettare l'esercizio di codesto diritto ad alcune speciali prescrizioni.

La Commissione opinò che se era da desiderarsi che i cittadini tutti si addestrassero nel maneggio delle armi, allo stato però della nostra società, dei nostri costumi, non convenisse concedere a tutti la facoltà di fare uso delle armi, e che fosse prudente partito il restringerla entro certi limiti moderati per impedirne l'abuso. Per raggiungere questo scopo, ed anche perchè le finanze non fossero d'un tratto private di quell'introito che ne ricavano negli anni addietro, la Commissione fu concorde nello stabilire che invece delle due tasse che sino allora si pagavano, l'una per ottenere il permesso del porto d'armi, e l'altra per conseguire quello per l'esercizio della caccia, si dovesse ammettere una sola tassa e modica, cioè di sole lire dieci, affinchè così potesse questa essere senza sacrificio da tutti i cittadini soddisfatta, senza però derogare con ciò alle sino allora vigenti disposizioni disciplinari relative alla concessione del porto d'armi. Ed ecco il perchè l'articolo secondo della legge 26 giugno 1853 dichiara che nella tassa di lire dieci per il permesso di caccia è anche compresa quella per il porto d'armi.

Ed in altri termini, l'articolo 2 di detta legge presuppone nel permesso di cacciare colle armi da fuoco anche quello per il porto d'armi, per quanto spetta al pagamento della tassa, ma vuole che nel rilasciare cotale permissione di caccia si osservino le norme anteriori per la concessione del porto d'armi. Così chi avrà il permesso di caccia avrà necessariamente anche il diritto del porto d'armi, e viceversa chi vorrà ottenere il porto d'armi avrà anche facoltà di esercitarsi nella caccia.

Nè vale il dire del signor relatore che nessuno può essere astretto a cacciare, e che vi possono essere alcuni che vogliono il porto d'armi per la loro sicurezza personale, e che non vogliono andare a caccia. L'onorevole Falqui-Pes ben vede che qui non si tratta di esercitare alcuna tirannia verso nessuno, e che vi ha una immensa diversità tra il costringere uno a fare una data cosa, ed il concedergli la facoltà di farla o non farla a suo arbitrio.

Chi vuole avere il permesso del porto d'armi deve pagare lire dieci, e pagando le lire dieci ha anche diritto di cacciare; chi vuole cacciare deve pagare lire dieci, e col pagamento di questa tassa ha diritto di portare le armi da fuoco.

Ecco il vero e genuino senso dell'articolo secondo della legge 26 giugno 1853. Ma è evidente che è in piena facoltà di chi ottiene o l'uno o l'altro dei detti permessi di portare soltanto le armi da fuoco e di astenersi anche in modo assoluto dalla caccia.

Stando così le cose, io credo non essere il caso di ulteriori spiegazioni, nè per parte della Camera, nè per parte del Ministero, e che anche i nostri concittadini dell'isola di Sardegna possano uniformarsi a quella disposizione.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole relatore aveva desiderato un voto della Camera, converrebbe formularlo quando occorra.

Voci. Ai voti! ai voti!

FALQUI-PES, relatore. Io non intendo di formularlo dal momento che sento che il diritto che si pagava per l'addietro in terraferma era di lire 16.

Io non crederei di dovere aggravare il mio paese col pareggiare in questa parte la Sardegna come l'abbiamo pareggiata nella tassa per l'esercizio della caccia al continente. Per conseguenza io credo conveniente di adottare questa tassa di lire dieci per tutti, piuttosto che una legge eccezio-

nale per la Sardegna, od un pareggio della medesima a ciò che si pagava nel continente per l'uso dell'arma per propria sicurezza prima della legge del 26 giugno 1853, quando in Sardegna era menoma la spesa che si faceva a tale oggetto, e niuna tassa era imposta per la caccia.

TOLA. La questione a me pare (e domando perdono prima di pronunziare questa parola) oziosa ed inutile, perchè o si parla di chi domanda il permesso per la caccia, e in questo caso non vi è più questione; giacchè a tenore della legge del 1853, col permesso per la caccia, per cui paga lire dieci, ha implicitamente il permesso per la sua difesa e sicurezza personale. O si parla di chi non è cacciatore, e non vuole andare a caccia, ma chiede il permesso per sua sola sicurezza; e qui appunto c'incontriamo nelle osservazioni esposte dall'onorevole relatore.

Alcuni dicono: per questo permesso si pagavano in Sardegna 2 lire, e per questo solo permesso se ne pagavano 16 in terraferma; noi certo non vorremmo mai in questa parte essere equiparati alla terraferma.

È qui dove io dissento da coloro che opinano per una differenza di tassa, perchè dico che diversità non ve ne deve essere. Che cosa ne nascerà da questo? La conseguenza di fatto e pratica sarà che tutti domanderanno il permesso per la caccia, perchè vedranno che sarebbe inutile chiedere il porto d'armi per la sola sicurezza, dal momento che nel permesso di caccia da lire 10 vi è pur compreso quello della difesa personale.

Quindi, senza far diversità, senza privilegio alcuno, mi pare che la cosa stia come deve essere, e come è nella legge.

Altronde faccio riflettere, come l'aveva anche notato l'onorevole deputato Asproni, che queste due lire non si pagavano per legge, ma per consuetudine, o meglio per abuso. Soggiunge anche l'onorevole guardasigilli che a questo abuso se ne aggiungeva un altro, quello cioè che le 2 lire le intascavano gli agenti e gli scritturali della segreteria, finchè nel 1850 fu ordinato che questo diritto fosse versato nella cassa dell'erario.

Mi pare dunque inutile che si disputi più lungamente sul permesso del porto d'armi per propria sicurezza, e se sia o no grave il diritto di tassa che vi corrisponde. Chi vorrà questo permesso prenderà quello di caccia, ed avrà l'uno e l'altro.

PRESIDENTE. Quantunque la seduta debba ancora continuare, tuttavia prendo questo momento per avvertire la Camera che domani ci sarà seduta.

Voci. Sì, sì, va bene!

PRESIDENTE. Non essendovi altra proposta su cui votare, si procede ora allo squittinio segreto sul progetto di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	109
Maggioranza	55
Voti favorevoli	103
Voti contrari	6

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DEI DIRITTI SUL BOLLO E DELLA CARTA BOLLATA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla riforma dei diritti di bollo e della carta bollata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 811.)